



**Allegato al Dpgr n. 211 del 06 dicembre 2012** pag. 1/5

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "E.B.S. ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SCHIAVON (VI):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Vicenza (protocollo n. 67040 del 13/09/2012 e n. 53955 del 17/07/2012).
2. Rispettare le condizioni nella nota della Soprintendenza regionale per i beni culturali e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, pervenuta con nota protocollo n. 428036, del 24/09/2012, ossia:
  - a. rispettare le condizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, ovvero si conferma "l'obbligo di dare immediata comunicazione alla medesima Direzione nel caso di rinvenimenti archeologici effettuati nel corso dei lavori, come disposto dall'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004";
  - b. che le alberature previste nel progetto siano controllate dopo il loro impianto per un congruo periodo di tempo.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota del Consorzio di Bonifica Brenta, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 399908 del 05/07/2012 (concessione idraulica per l'attraversamento e parallelismo roggia Vitella e bocchetto Quartarolo dell'elettrodotto, protocollo n. 10561 del 10/08/2012), nonché con la nota del parere idraulico (protocollo n. 13583 del 19/10/2011).
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere di ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Vicenza) contenute nella nota protocollo n. 540845 del 28/11/2012, ossia effettuare un'indagine olfattometrica post-operam in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo n. ITV/III/7858 del 25/07/2012), ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Schiavon, approvato con delibera di Giunta comunale come da verbale di deliberazione della Giunta comunale del 27/08/2012.

7. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
  - a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.490 MWh/anno);
  - b. strutture agricolo-produttive trattamento digestato (4.082 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Trasmettere alla Regione Veneto (Direzione Agroambiente), prima della messa in esercizio dell'impianto, la concessione per il prelievo dell'acqua rilasciata dal Genio Civile di Vicenza.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
14. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
  - a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile accordi registrati all'Agenzia delle Entrate di Cittadella, il 16/11/2011, ai nn. 3010, 3009, 2999, 3006, 3005, 3003, 3002, 3001, 2998, serie 3;
15. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
  - a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile: 19.000 mc all'anno pari a 2.109 t/a di s.s. (contratti registrati all'Agenzia delle Entrate di Cittadella, il 16/11/2011, al n. ai nn. 3010, 3009, 2999, 3006, 3005, 3003, 3002, 3001, 2998, serie 3);
16. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Schiavon, ad ARPAV (Dipartimento di Vicenza) e all'Azienda ULSS n.3 (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
17. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.

18. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Schiavon (VI).
19. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
20. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
21. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Schiavon e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 386 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
23. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
24. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
25. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
29. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza).
30. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
31. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
32. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

33. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integrazioni.
34. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale, così definiti dall'articolo 184 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz., effettuare analisi trimestrali del materiale in uscita dai fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del "digestato" sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).
35. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
36. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), alla Provincia di Vicenza (Settore Ambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza), l'autorizzazione all'immissione sul mercato del concime "solfato ammonico", prodotto durante la fase di strippaggio, in conformità alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m. i..
38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Schiavon e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) la data di messa in esercizio dell'impianto.
41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Vicenza) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
42. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Vicenza), la visura camerale aggiornata.
43. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
44. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, l'atto di costituzione servitù di elettrodotto a favore della Società gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.
45. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Schiavon la data di dismissione dell'impianto.
46. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata (compresa l'intersezione con la statale SP 52) con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
47. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della

Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 342.768,80 (trecentoquarantaduemilasttecentosessantotto/80), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive altresì di rispettare le indicazioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza (protocollo n. 18926 del 06/09/2011).